

ANCORS 24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI E RESPONSABILI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

N. 3 • GENNAIO 2018

SINDACATO DATORIALE

SICUREZZA SUL LAVORO

SMART CITY

capitale umano e
sicurezza urbana
per aumentare la qualità
della nostra vita

CANTIERI

Gli obblighi
del committente
nell'utilizzo
delle attrezzature

A.N.CO.R.S.

I nuovi organigrammi
di A.N.CO.R.S.
e CONFASSOCIAZIONI

2018

GENNAIO

ANTINCENDIO

CONTENITORI

DISTRUBITORI

la nuova regola tecnica



 **A.N.CO.R.S.**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI E RESPONSABILI
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - SINDACATO DATORIALE

SEDE NAZIONALE A.N.CO.R.S.

Via Rosa Jemma 2 - 84091 Battipaglia (SA)

Tel. 0828 031700 - Fax 0828 1890512

web: www.ancors.eu - mail: info@ancors.eu

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO **24**ORE

Sommario

EDITORIALE	3
PRESENTAZIONE A.N.CO.R.S.	4
NEWS / APPROFONDIMENTI "SICUREZZA SUL LAVORO"	
- STRESS LAVORO CORRELATO: un nuovo manuale <i>Pierpaolo Masciocchi - Il Sole 24 Ore</i>	6
- IL LAVORO AGILE E LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI • MICROCLIMA ILLUMINAZIONE • RISCHIO RUMORE • RISCHIO ELETTRICO USO DEI VIDEOTERMINALI <i>Pierpaolo Masciocchi - Il Sole 24 Ore</i>	10
- LE NOVITÀ SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE <i>Pierpaolo Masciocchi - Il Sole 24 Ore</i>	11
- LE NOVITÀ SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE <i>Pierpaolo Masciocchi - Il Sole 24 Ore</i>	12
- L'ADEGUAMENTO DELL'EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO <i>Pierpaolo Masciocchi - Il Sole 24 Ore</i>	14
- QUANDO I CORSI DIVENTANO PERCORSI <i>Sabrina Paola Piancone - Resp.le Sede A.N.CO.R.S. Regione Puglia</i>	15
- SMART CITY, capitale umano e sicurezza urbana per aumentare la qualità della nostra vita <i>Enrico Molinari - Manager, Docente Universitario e Portavoce del Presidente di CONFASSOCIAZIONI</i>	18
NEWS / APPROFONDIMENTI "CANTIERI"	
- GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE NELL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE <i>di Mario Gallo</i>	20
NEWS / APPROFONDIMENTI "ANTINCENDIO"	
- CONTENITORI-DISTRIBUTORI: LA NUOVA REGOLA TECNICA <i>di Dario Zanut</i>	24
NEWS / APPROFONDIMENTI "AMBIENTE"	
- NECESSARIO FAR PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO «DI MESSA IN SICUREZZA» I PROPRIETARI DI ALBERI <i>di Massimiliano Atelli</i>	29
NEWS / APPROFONDIMENTI "A.N.CO.R.S."	
- ASSEMBLEA DEI SOCI E NUOVO ORGANIGRAMMA DI A.N.CO.R.S.	32
SAFETY LEADERSHIP EVENT 2ª EDIZIONE - Firenze 29 Novembre 2017	33
NEWS / APPROFONDIMENTI "CONFASSOCIAZIONI"	
- IL NUOVO ORGANIGRAMMA DI CONFASSOCIAZIONI	35
- CONFASSOCIAZIONI PER AMATRICE, CONFASSOCIAZIONI PER L'ITALIA 3° FORUM DI FORMAZIONE ALL'AMATRICIANA	36
GIURISPRUDENZA	38
RASSEGNA NORMATIVA	40
L'ESPERTO RISPONDE	43
EVENTI A.N.CO.R.S.	45

Chiuso in redazione l'8 Gennaio 2018

EDITORIALE



Grazie alla collaborazione che è nata tra la nostra associazione ed il Gruppo Sole 24 Ore, abbiamo pensato ad ANCORS24 una newsletter professionale, che intende promuoversi come uno strumento snello e sintetico in modo da consentire un aggiornamento capillare ma veloce. Fare e presentare un primo numero, tuttavia, non è facile, perché aspettative, difficoltà e speranze si mescolano in un vortice di idee per il futuro. Un numero davvero molto speciale, poiché il primo numero di ANCORS24 sarà presentato e lanciato ad Ambiente Lavoro Convention, il più importante evento in Italia in materia di sicurezza sul lavoro. In ogni numero verranno presentate tutte le novità normative e tecniche dell'ultimo periodo. Ampio spazio sarà dedicato agli articoli di approfondimento redatti da esperti tecnici del Gruppo Sole 24 Ore e dell'A.N.CO.R.S. Inoltre sono previste nella struttura della newsletter sezioni

dedicate alla Giurisprudenza, con una selezione delle sentenze più recenti in materia di sicurezza e prevenzione nel luogo di lavoro, un calendario con tutti i più importanti eventi del settore ed una sezione dedicata ai professionisti, dove gli esperti tecnici del Gruppo Sole 24 Ore e dell'A.N.CO.R.S., risponderanno ai quesiti posti dagli operatori del settore, inerenti l'attività professionale. Il primo numero non sancisce la chiusura del cantiere in cui è nato. Nelle prossime uscite di questo nuovo mensile ci applicheremo per modificare tutto quello che può migliorare e senza dubbio di cose ce ne sono. Abbiamo le idee chiare su cosa lavorare. Se siamo certi che su questa terra qualcosa di bello, ancora di più bello si possa fare, allo stesso modo siamo consapevoli che questo numero è un debutto su cui applicarsi per il futuro. Il cantiere è ancora aperto, le rifiniture sono da fare e i consigli come la garbate critiche sono i benvenuti. Con questo spirito pensiamo e speriamo di poter contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione della sicurezza, per salvaguardare il nostro patrimonio che la natura ci ha consegnato, ovvero le nostre vite.

Luigi Ferrara

PRESENTAZIONE A.N.CO.R.S.



A.N.CO.R.S.

Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul Lavoro

SEDE NAZIONALE

Via Rosa Jemma 2 - Centro Direzionale Pastena

84091 BATTIPAGLIA (SA)

Tel. 0828 031700 - Fax 0828 1890512

web: www.ancors.eu • mail: info@ancors.eu



A.N.CO.R.S. «Associazione Nazionale dei Consulenti e dei Responsabili della Sicurezza sul lavoro» è una associazione professionale e sindacale datoriale, senza scopi di lucro, costituita in base all'art. 39 della Costituzione Italiana.

L'Associazione, rappresentativa a livello nazionale, conta circa 7000 associati tra liberi professionisti ed aziende operanti nei settori dell'ingegneria civile, dell'edilizia, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del terziario, dei trasporti, dell'agricoltura, dei servizi, della Pubblica Amministrazione, della sanità e nelle aziende che impiegano nel loro specifico settore l'uso di macchine ed attrezzature. L'Associazione ha sede legale in Battipaglia (SA) e dispone di 140 sedi sull'intero territorio nazionale in Italia ed di cinque sedi di rappresentanza all'estero.

A.N.CO.R.S. quale parte sociale, mira alla tutela e alla promozione del sistema sicurezza, valorizzando il ruolo dei professionisti e delle aziende operanti nel settore, anche in termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei. La sua "Mission" è quella di divulgare e promuovere la "cultura della prevenzione e della sicurezza" in tutti gli ambiti.

A.N.CO.R.S. ai sensi ed in applicazione della Legge 4/2013, è inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico quale associazione professionale che può rilasciare l'attestazione di qualità professionale ai propri iscritti.

A.N.CO.R.S. quale parte sociale, mira alla tutela e alla promozione del sistema sicurezza, valorizzando il ruolo dei professionisti e delle aziende operanti nel settore, anche in termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei.

A.N.CO.R.S. in qualità di associazione nazionale sindacale è firmataria dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali (CCNL), registrati al CNEL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, edili e affini;
- CCNL per i dipendenti lavoratori delle aziende che operano nel settore del commercio, del terziario, della distribuzione, dei trasporti e dei servizi;
- CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende agricole orto-floro-frutticole.

A.N.CO.R.S. quale associazione professionale e nazionale di categoria, aderisce a Confassociazioni, "Confederazione delle Associazioni Professionali", soggetto di rappresentanza unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti e delle Associazioni che esercitano attività professionali non organizzate in ordini e collegi, in Italia ed in Europa.

A Confassociazioni aderiscono 273 organizzazioni professionali tra soggetti di primo e secondo livello che riuniscono più di 466mila professionisti, circa 122mila imprese e rappresentano una parte fondamentale del sistema nervoso dell'economia italiana. Un sistema che genera il 9% del PIL del Paese (il 21% se si considerano le aziende collegate).

A.N.CO.R.S. fa parte dell'Osservatorio del comune di Napoli sulla Sicurezza sul lavoro "Napoli Città Sicura", con il quale ha progettato e organizzato in collaborazione con le Istituzioni e le parti sociali "Napoli Loves Sicurezza", tre giorni per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza a 360°.

A.N.CO.R.S. è soggetto formatore nazionale, ope legis, ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni ed è iscritta negli elenchi dei soggetti formatori per i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in tutte le regioni dove è stato creato un apposito albo: Regione Piemonte e Regione Sicilia, ed è soggetto formatore incluso nel registro informatizzato per i corsi in materia di attrezzature della Regione Veneto. In qualità di soggetto formatore nazionale ha organizzato ed erogato corsi di formazione in materia di sicurezza per grandi aziende ed enti.

A.N.CO.R.S. in accordo ed in collaborazione con **INAIL** ha in programma lo svolgimento del progetto denominato "Sicura-mente" per l'informazione e lo sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle piccole imprese edili ed agricole.

A.N.CO.R.S. è l'associazione che organizza il maggior numero di convegni e seminari per l'aggiornamento dei professionisti della sicurezza sul lavoro ad AMBIENTE LAVORO.

A.N.CO.R.S. è l'associazione che organizza il maggior numero di corsi per l'aggiornamento degli operatori all'utilizzo di trattori agricoli e di carrelli elevatori durante le maggiori fiere di settore: Eima International, Agrilevante, Fiera di Foggia, G.I.S., RIVE, Fieragricola di Verona.

A.N.CO.R.S. è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 - codice EA37 per progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale.

A.N.CO.R.S. progetta ed organizza Laboratori didattici per Scuole dell'Infanzia e per Scuole Primarie, in modo da far accrescere fin da bambini la consapevolezza dei rischi esistenti nell'ambiente circostante e per spargere semi che, daranno vita ad una corretta cultura della prevenzione e della sicurezza.

A.N.CO.R.S. è sponsor della squadra di calcio del Cariati (CS) e della rassegna teatrale del comune di Bellizzi (SA).



- 5**
SEDI ESTERE
- LIBANO**
 - MAROCCO**
 - SLOVENIA**
 - GRAN BRETAGNA**
 - ROMANIA**

NEWS/APPROFONDIMENTI "SICUREZZA SUL LAVORO"

Stress lavoro correlato: un nuovo manuale

L'Inail, nei giorni scorsi, ha pubblicato un utile manuale ad uso delle aziende per la valutazione e gestione dello stress lavoro correlato.

La pubblicazione dell'Istituto assicuratore descrive la metodologia per la valutazione e gestione di questa particolare fattispecie di rischio e integra le novità e gli sviluppi di ricerca emersi negli ultimi anni.

Lo scopo del manuale è quello di fornire ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai medici competenti, ai responsabili e agli addetti del servizio di prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori, ciascuno per le proprie competenze, una metodologia sostenibile, aggiornata e scientificamente solida per l'attuazione di un percorso collaborativo finalizzato alla gestione del rischio stress lavoro correlato in termini di efficacia per l'azienda.

Deve essere segnalato che l'intero processo metodologico e i relativi strumenti a supporto sono fruibili anche in una piattaforma online ospitata sul sito web dell'Inail, realizzata con l'obiettivo di offrire gratuitamente alle aziende strumenti e tutorial utili per l'attuazione del processo di valutazione e gestione e, al contempo, dar vita ad un sistema di implementazione continuo che, grazie alla raccolta sistematica di dati, permetta lo sviluppo delle attività di ricerca nel tempo.

Per poter utilizzare la piattaforma è necessario essere registrati ai servizi online Inail. La piattaforma rientra tra i servizi a cui è abilitato il datore di lavoro, previa registrazione e autenticazione ai servizi online dell'Istituto.

Il percorso logico e metodologico seguito dall'Inail nella predisposizione del manuale in commento e della connessa piattaforma trae origine dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il quale, come noto, ha previsto che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l'altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

La norma, si ricorda, ha, inoltre demandato alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro il compito di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, successivamente emanate dal Ministero del lavoro nel 2010, (Cfr. Comunicato del Ministero del lavoro in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2010).

Le indicazioni del Ministero definiscono in cinque passaggi fondamentali il processo valutativo dello stress:

- analisi preliminare da parte del datore di lavoro della presenza dei fattori oggettivi di rischio (art. 4, comma 2) dando la priorità a quelli che possono essere i "segnali" denotativi di problema di stress lavoro-correlato (art. 2, comma 1) e degli indicatori (art. 4, comma 1) da condursi secondo le modalità indicate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e tenendo conto dei gruppi di lavoratori interessati (previa consultazione del RLS);*
- individuazione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro (art. 4, comma 3);*
- l'adozione delle stesse con il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4, comma 5);*
- nell'ipotesi eventuale di perduranti evidenze di stress, necessità di svolgere l'analisi percettiva (ad es., con l'utilizzo di test mirati ai singoli) e di adottare misure individuali (art. 6, comma 1). Quest'analisi dovrà essere attivata unicamente nel caso in cui la fase preliminare riveli elementi di rischio stress e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci;*
- vista la logica di semplificazione presente nel D.Lgs. 81/08, la possibilità per il datore di lavoro, una volta effettuata la valutazione del rischio, di adottare direttamente le eventuali misure individuali (art. 6, comma 1), soprattutto (ma non esclusivamente) nelle aziende che occupano pochi lavoratori.*

Le indicazioni ministeriali inoltre, nel ribadire con estrema chiarezza che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e che deve essere effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), indicano un percorso logico e metodologico inteso a permettere una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato e, conseguentemente, a consentire al datore di lavoro la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, di riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

A tale scopo, viene chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione, inoltre, deve prendere in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, ecc.).

La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (valutazione preliminare); l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

A) Valutazione preliminare (necessaria): analisi condizioni oggettive

La fase preliminare consiste nella rilevazione, da parte del datore di lavoro, di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

1. Eventi sentinella quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi anche sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
2. Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
3. Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori dei punti che precedono.

In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti 2 e 3 dell'elenco) occorre sentire i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST). Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc.). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).

B) Valutazione approfondita (eventuale): analisi condizioni soggettive

La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semistrutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.

Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunione) che garantiscano il coinvolgimento dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

La valutazione approfondita del rischio da stress occupazionale deve essere condotta sulla base di un questionario che mira ad individuare la percezione delle condizioni lavorative individuali. Questo questionario prende in considerazione le reazioni soggettive dei lavoratori alle condizioni proprie del loro luogo di lavoro e delle caratteristiche dello stesso, richiedendo la loro valutazione, riferita, ad esempio: all'organizzazione del lavoro, alle relazioni sociali, alle richieste poste dai compiti da svolgere, al sostegno offerto da superiori e colleghi, alla possibilità di esercitare un controllo sulle proprie attività di lavoro. Solitamente a queste domande riferite al lavoro ne vengono affiancate anche altre concernenti lo stato di salute psicofisica dei singoli lavoratori, ad esempio in relazione a: disturbi del sonno, alimentari, fisici, dell'umore. Il metodo di rilevazione è costituito generalmente da questionari anonimi somministrati alla popolazione presa in esame, o ad un campione significativo di soggetti. In ogni caso si richiede la partecipazione diretta di una notevole percentuale di lavoratori, al fine di evidenziare risultati statisticamente significativi.

C) Misure di prevenzione e protezione

Per mettere in atto un percorso di riduzione del rischio e miglioramento continuo, l'organizzazione deve utilizzare la valutazione dello stress come base per la condivisione (discussione e comunicazione) dei risultati utili per la gestione del rischio, ma anche per la (ri)progettazione dei fattori organizzativi di disagio.

La prevenzione, l'eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato può comportare l'adozione di misure che possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi ed introdotte sotto forma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati.

Nello scegliere le misure ed i provvedimenti di prevenzione adeguati, dato il carattere variabile del fenomeno stress, legato a fattori "imprevedibili" (es. le diverse reazioni dei gruppi - o del singolo - nei confronti della medesima scelta aziendale che sia tecnica, gestionale, organizzativa o un evento che subentra nella vita di una persona), si potrebbero adottare differenti misure. Tra queste:

- misure tecniche, organizzative, procedurali;
- potenziamento di automatismi tecnologici;
- alternanza di mansioni nei limiti di legge e di contratto;
- riprogrammazione dell'attività;
- particolare formazione e addestramento;
- forme di comunicazione;
- forme di coinvolgimento;
- particolare sorveglianza sanitaria.

La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro che integra la politica aziendale con la partecipazione e la collaborazione del gruppo ed individua le misure di prevenzione e può adottare un codice di condotta aziendale.

Gli interventi per la riduzione dei rischi, già programmati con la valutazione degli indicatori oggettivi, si integrano con le misure derivanti dalla valutazione degli indicatori soggettivi tra i quali:

- la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento;*
- l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.*

La valutazione dello stress lavoro correlato, come parte dei SGSL, dovrebbe prevedere una fase di monitoraggio del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori già in fase di pianificazione. Questo livello di monitoraggio può prevedere l'analisi periodica degli indicatori oggettivi e degli indicatori di salute attraverso la verifica con medico competente o specialisti designati ed il livello di attuazione delle misure di prevenzione identificate per la riduzione del rischio.).

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Tecnici24", 9 novembre 2017)

Il lavoro agile e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

L'Inail, con la Circolare 2 novembre 2017, n. 48, ha fornito importanti indicazioni applicative sulle modalità di esecuzione del lavoro agile, sugli obblighi assicurativi, sulla classificazione tariffaria e sulla retribuzione imponibile.

Di particolare interesse rivestono le istruzioni fornite sul tema della tutela della salute e sicurezza. Al riguardo l'Istituto assicuratore ricorda che l'articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 ha previsto che, a garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro abbia l'obbligo di consegnare al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Nella circolare viene inoltre specificato l'informativa deve specificare le modalità di corretto utilizzo delle attrezzature o apparecchiature eventualmente messe a disposizione e che, al riguardo, il datore di lavoro deve assicurarsi che tali strumenti siano conformi a quanto previsto nell'Allegato III del Testo Unico sulla sicurezza.

Il datore di lavoro stesso dovrà poi garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza attraverso una loro adeguata manutenzione.

Il richiamo contenuto nella legge 81/2017 alla necessità che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano conformi a quanto previsto nell'Allegato III del D.Lgs 81/08 ci induce a ritenere che l'informativa debba contenere quantomeno i seguenti aspetti.

Microclima

Nei luoghi di lavoro devono essere garantite adeguate condizioni di salute e di benessere relativamente al microclima e alla qualità dell'aria, sia ricorrendo a scambi naturali con l'ambiente esterno sia utilizzando appositi impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria. Fermo restando che sono numerosi i fattori che influiscono sul microclima, non ultimi ad esempio il tipo di attività fisica svolta e l'abbigliamento indossato, la normativa tecnica fornisce alcuni parametri di riferimento:

- temperatura interna invernale oscillante tra i 18 e i 22 °C,
- umidità relativa invernale compresa tra 40 - 60 %,
- temperatura interna estiva inferiore all'esterna di non più di 7 °C umidità relativa estiva compresa tra 40 - 50 %,
- velocità dell'aria inferiore a 0,15 m/sec.

Illuminazione

La quantità di luce necessaria in ciascun ambiente viene calcolata sulla base di parametri individuati dalle norme UNI e dipende dal tipo di attività svolta e dalle capacità visive del lavoratore.

Su questo tema la legislazione vigente stabilisce che:

- in tutti i casi in cui sia possibile, è necessario prevedere un'adeguata illuminazione naturale;
- è preferibile evitare la luce solare diretta perché può essere fonte di abbagliamento o di riflessi;
- gli impianti di illuminazione artificiale devono essere previsti per le situazioni e gli orari in cui la luce naturale non è sufficiente.

Rischio rumore

Sono da considerarsi a norma gli ambienti di lavoro in cui il LEP (Livello di Esposizione Personale) di ciascun lavoratore non sia superiore agli 80 decibel.

In un ambiente d'ufficio le principali cause di rumorosità sono identificabili:

- nell'eccessivo affollamento;
- nel sovrapporsi di conversazioni ad elevato volume;
- nell'uso in contemporanea di cellulari, telefoni ed apparecchiature rumorose.

Rischio elettrico

Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a garantire la sicurezza dei lavoratori realizzando esclusivamente impianti "a regola d'arte" (realizzati, cioè, secondo i criteri della buona tecnica) e prevedendo verifiche periodiche

dello stato di efficienza di impianti e apparecchiature attraverso regolari interventi di manutenzione e controllo. Importante, in ogni caso, che vengano seguite le seguenti istruzioni:

- prese e interruttori devono essere mantenuti integri e ben fissati alle pareti;
- le apparecchiature devono essere utilizzate in conformità con le istruzioni d'uso fornite dal costruttore nel manuale utente;
- l'utilizzo di prese multiple con numerose spine collegate è da evitarsi o comunque è subordinato alla verifica che la potenza complessiva delle apparecchiature collegate sia compresa entro i limiti indicati sulle prese o sulle ciabatte stesse;
- deve essere evitato l'uso di prese o apparecchiature elettriche in situazioni in cui potrebbero trovarsi a contatto con acqua.

Uso dei videotermini

Le misure di prevenzione indicate dal legislatore hanno carattere prioritariamente ergonomico (postura, illuminazione, microclima ecc.) e si focalizzano non tanto sul singolo dispositivo quanto sulla postazione di lavoro, composta:

- dal videoterminale stesso;
- dalla tastiera o da altri sistemi di immissione dati eventualmente presenti;
- dal software per l'interfaccia uomo-macchina;
- dagli accessori opzionali e dalle apparecchiature connesse (unità dischi, telefono, stampante ecc.);
- dalla sedia, dal piano di lavoro, dal supporto per i documenti;
- dall'ambiente di lavoro immediatamente circostante.

I rischi connessi all'uso di strumenti informatici riguardano:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Qualora il lavoratore venga definito videoterminale, a sensi dell'art 173, comma 1 lett. c), deve essere sottoposto ad una visita medica da parte del medico competente che, in questo modo, ne accerta l'idoneità. L'accertamento dell'idoneità, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, deve essere ripetuto con la seguente periodicità:

- ogni due anni per i lavoratori classificati come "idonei con prescrizioni" e per i lavoratori che
- abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
- ogni cinque anni in tutti gli altri casi.

Il medico competente può, in casi particolari, stabilire frequenze diverse.

Criteri per la realizzazione della postazione di lavoro

Questi i requisiti prescritti per la postazione di lavoro:

a) il piano di lavoro deve:

- essere di superficie tanto ampia da consentire l'appoggio degli avambracci;
- avere un'altezza compresa tra 70 e 80 cm;
- non essere riflettente;
- consentire uno spazio adeguato per il posizionamento del sedile e degli arti inferiori.

b) il sedile deve essere in possesso dei requisiti di sicurezza ed ergonomia prescritti dalla normativa e cioè:

- essere dotato di basamento a cinque punti di appoggio o, comunque, stabile;
- essere di tipo girevole;
- presentare un piano regolabile in altezza e uno schienale regolabile in altezza e in inclinazione;
- quando necessario essere corredato di poggipiedi separato.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Tecnici24", 8 novembre 2017)

Le novità sui Dispositivi di Protezione Individuale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 è stata pubblicata la legge 25 ottobre 2017, n. 163 la quale ha conferito al Governo la delega per il recepimento di numerose direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Tra le deleghe oggetto di recepimento spicca, sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, quella dettata dall'articolo 6, concernente i dispositivi di protezione individuale. La norma, in particolare, si propone di adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Nell'esercizio della delega – che dovrà essere esercitata entro il 21 novembre 2018 - il Governo dovrà attenersi ad alcuni specifici criteri direttivi, tra i quali si evidenzia:

- la fissazione di specifiche procedure per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

- la previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425;

- la previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425.

Il Regolamento oggetto di recepimento, si ricorda, stabilisce le procedure e i compiti assegnati ai fabbricanti di DPI per arrivare alla certificazione CE di tipo dei dispositivi di protezione individuale introducendo alcune novità procedurali e, tra l'altro, la scadenza degli attestati di certificazione CE.

Elemento di particolare rilevanza della nuova disciplina è la scelta di sostituire la direttiva 89/686/CEE con un regolamento, che è lo strumento giuridico più adeguato per imporre norme chiare e dettagliate, che non lascino spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri.

Tale scelta è stata mossa dalla considerazione che l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità debbano necessariamente essere identici in tutti gli Stati membri, non potendosi ammettere forme di flessibilità nel recepimento nel diritto nazionale.

Da segnalare che il regolamento in commento disciplina i DPI che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo.

Il regolamento si applica inoltre a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Al fine di garantire all'utilizzatore dei DPI un livello di protezione elevato è stato previsto l'obbligo per gli importatori di assicurarsi che i DPI immessi sul mercato siano conformi ai requisiti del regolamento, evitando l'immissione sul mercato di DPI non conformi o che presentano un rischio.

È stato poi fatto obbligo agli importatori di assicurarsi che siano state svolte le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

Sotto il profilo definitorio, il regolamento introduce una nuova definizione di dispositivo di protezione individuale.

Tale deve essere considerato:

a) il dispositivo progettato e fabbricato per essere indossato o tenuto da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

b) i componenti intercambiabili dei dispositivi di protezione individuale, essenziali per la loro funzione protettiva;

c) i sistemi di collegamento per i dispositivi di protezione individuale che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.

I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, ad essi applicabili, come espressamente specificati nell'Allegato II al regolamento in commento.

Tali requisiti sono inderogabili e si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio corrispondente. Essi devono inoltre essere interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che sono conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

Nell'Allegato II vengono evidenziati, nel dettaglio, tutti i requisiti necessari per garantire che i DPI possano offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere. Vengono quindi presi in considerazione i principi generali di progettazione, quali l'ergonomia, i livelli e le classi di protezione, l'innocuità dei DPI, il comfort e l'efficacia, le istruzioni e le informazioni del fabbricante.

Successivamente, nella parte due dell'allegato, si specificano i requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI (ad, esempio, DPI dotati di sistemi di regolazione, DPI che avvolgono le parti del corpo da proteggere, DPI per il viso, gli occhi e l'apparato respiratorio, DPI soggetti a invecchiamento, ecc.), mentre nella parte tre si definiscono i requisiti supplementari specifici per rischi particolari (protezione da impatto meccanico, protezione dalla compressione statica di una parte del corpo, protezione dalle lesioni meccaniche, protezione contro i liquidi, protezione dagli effetti nefasti del rumore, protezione dal calore e/o dal fuoco, protezione dal freddo, protezione dalle scosse elettriche, protezione dalle radiazioni, protezione dalle sostanze e dalle miscele pericolose per la salute e dagli agenti biologici nocivi). Si segnala in proposito che, al fine di semplificare e di adeguare alcuni requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 89/686/CEE alla prassi corrente, il regolamento in commento ha soppresso l'obbligo di indicare un indice di comfort sull'etichetta dei DPI che proteggono dal rumore nocivo, in quanto l'esperienza ha dimostrato che non è possibile misurare e stabilire un indice siffatto.

Per quanto riguarda le vibrazioni meccaniche, è stato eliminato l'obbligo di non superare i valori limite fissati nella normativa dell'Unione sull'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni, in quanto l'uso dei DPI, da solo, non è in grado di conseguire tale obiettivo. Per quanto riguarda i DPI che proteggono dalle radiazioni, non è più necessario imporre l'indicazione delle curve di trasmissione nelle istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante, poiché l'indicazione del fattore di protezione è più utile ed è sufficiente per l'utilizzatore.

Affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza il regolamento ha definito idonee procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti si devono attenere.

La direttiva 89/686/CEE classificava infatti i DPI in tre categorie oggetto di procedure di valutazione della conformità distinte. Al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza elevato per tutti i DPI, la gamma dei prodotti oggetto di una delle procedure di valutazione della conformità relative alla fase di produzione è stata quindi ampliata. Le procedure di valutazione della conformità sono state inoltre adeguate alle condizioni specifiche della fabbricazione dei DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore e dei DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore.

Per concedere ai fabbricanti e agli altri operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti del regolamento, è stato disposto un periodo transitorio durante il quale i DPI conformi alla direttiva 89/686/CEE potranno ancora essere immessi sul mercato. Viene infatti previsto che tutte le disposizioni del Regolamento (UE) 9 marzo 2016, n. 425 si applichino a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione delle norme in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità (articoli da 20 a 36) e di quelle sulle procedure di comitato (articolo 44), che si applicheranno invece dal 21 ottobre 2016. Le sanzioni che gli Stati membri dovranno stabilire in caso di violazione da parte degli operatori economici delle disposizioni del regolamento si applicheranno invece a decorrere dal 21 marzo 2018.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Tecnici24", 8 novembre 2017)

L'adeguamento dell'equipaggiamento marittimo

Il Consiglio dei ministri dello scorso 1° dicembre 2017 ha approvato in via definitiva un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che attua la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo.

L'obiettivo principale della direttiva è di assicurare che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dalle normative internazionali, comprese le pertinenti norme di prova, e che l'equipaggiamento stesso possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere sistemato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro.

La direttiva si applica all'equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l'approvazione da parte dell'amministrazione dello Stato di bandiera, a prescindere dal fatto che la nave si trovi o meno sul territorio dell'Unione nel momento in cui l'equipaggiamento è installato a bordo.

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri prevede, quindi, che gli operatori economici siano responsabili della conformità dell'equipaggiamento marittimo in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici disciplinati e una concorrenza leale nel mercato dell'Unione.

Poiché l'equipaggiamento marittimo è installato a bordo delle navi al momento della loro costruzione o riparazione in qualsiasi parte del mondo, la vigilanza del mercato appare particolarmente difficile e non può essere efficacemente coadiuvata da controlli ai confini.

Pertanto, dovrebbero essere precisati con chiarezza i rispettivi obblighi degli Stati membri e degli operatori economici nell'ambito dell'Unione.

Al riguardo viene previsto l'obbligo di assicurare che a bordo delle navi sia montato esclusivamente equipaggiamento conforme e che tale obbligo sia rispettato attraverso il rilascio, la convalida o il rinnovo dei certificati di siffatte navi da parte dell'amministrazione dello Stato di bandiera a norma delle convenzioni internazionali, nonché attraverso regimi nazionali di vigilanza del mercato istituiti in conformità del quadro unionale di vigilanza del mercato.

L'uso di equipaggiamento marittimo sprovvisto del marchio di conformità è consentito in circostanze eccezionali, soprattutto quando non sia possibile per una nave acquisire equipaggiamento provvisto del marchio in un porto o in una struttura al di fuori dell'Unione o se tale equipaggiamento provvisto del marchio non sia disponibile sul mercato.

Allo scopo di rafforzare ulteriormente la sicurezza in ambito marittimo, il nuovo assetto normativo istituisce, infine, l'Autorità di vigilanza sul mercato che si occupa, in maniera strutturata e permanente, anche attraverso l'effettuazione di prove di laboratorio, dei rischi derivanti dagli equipaggiamenti marittimi presenti sul mercato e a bordo dei navigli europei.

Se nel corso della valutazione l'autorità di vigilanza conclude che l'equipaggiamento marittimo non rispetta i requisiti di legge, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'equipaggiamento marittimo conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro tale termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Qualora l'operatore non adotti le misure correttive adeguate entro il periodo prescritto dalle autorità di vigilanza, quest'ultima adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione dell'equipaggiamento marittimo sul loro mercato nazionale o sulle navi battenti la loro bandiera, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Tecnici24", 5 dicembre 2017)

QUANDO I CORSI DIVENTANO PERCORSI

Corsi di formazione in materia di sicurezza, in una Azienda in cui ci sono 1.200 operai!

Questo non vuole essere un mero articolo legato agli aspetti normativi, alla buona prassi, è un articolo che vuole andare un pò oltre, e raccontare di 15 anni di esperienza come formatore con lavoratori di ogni genere.

Ho iniziato a fare il formatore, è l'idea di leggere delle slide, a persone sedute, lì di fronte in modo passivo, non mi è mai piaciuta, lo trovo riduttivo e non proficuo!

Allora ho immaginato che tra me e i discenti, ci potesse essere uno scambio di informazioni, io dico loro delle cose, loro insegnano a me delle altre, quindi un percorso di crescita insieme a loro, così la loro esperienza sul campo unita alla mia esperienza formativa, può davvero fare la differenza, ed essere un "AGEVOLATORE ALLA CRESCITA IN MATERIA DI SICUREZZA"!

Si un agevolatore, perché non si può partire dalla norma, ma si deve partire dall'importanza della vita e del rispetto verso la propria.



Nel mese di dicembre 2017, ho effettuato una formazione in una azienda che costruisce fusoliere, una realtà non comune, dove i rischi sono una complessità inimmaginabile:

- RISCHI FISICI;
- RISCHI PER LAVORI IN QUOTA;
- RISCHI PER POLVERI (TITANIO, AZOTO LIQUIDO ECC);
- RISCHI DA SCHIACCIAMENTO;
- RISCHI DA SCIVOLAMENTO ED INCIAMPO
- RISCHI DA STRESS DA LAVORO CORRELATO;
- TURNI NOTTURNI...E TANTI ALTRI ANCORA!



Il loro primo approccio non è stato dei migliori, i lavoratori sono sempre scettici quando si fanno i corsi di formazione in materia di sicurezza, poiché lo ritengono una perdita di tempo, io ho provato a sovvertire questo aspetto.

Bene ho detto loro, raccontatemi come svolgete il vostro lavoro, ed io vi racconterò il mio, usciremo da questo percorso tutti più informati e formati.

A QUESTE PAROLE, I LAVORATORI SI SONO SENTITI COINVOLTI, IL CORSO NON LO STAVANO SUBENDO, MA NE ERANO LORO PARTE ATTIVA!

Nello specifico ho tenuto un corso per LAVORI IN QUOTA, dopo una breve introduzione normativa, abbiamo sviscerato una serie di problematiche legate a questo aspetto del loro lavoro, ed emerso che i preposti addetti all'acquisizione dei DPI, non erano

persone formate, non sapevano neppure che DPI adeguati bisognava comprare per quel tipo di lavoro!



Primo punto fondamentale:

chi è addetto all'approvvigionamento dei DPI, deve essere persona esperta e comunque deve sapere che tipologia di DPI, deve essere comprato!

Secondo punto fondamentale:

fattore non trascurabile, che deve essere trasmesso, è l'importanza di saper utilizzare in modo giusto, i DPI, quali gli imbraghi, i cordini di stazionamento, anche come agganciare un connettore..... non è un caso, ma può salvargli la vita!

Ho fatto vedere loro molti casi in cui un cordino, solo per il semplice fatto di essere annodato, abbia perso le sue caratteristiche di trattenuta, ed immaginate i loro cordini erano tutti.....annodati!



Loro non lo sapevano!

Un imbraco su cui scriviamo con il pennarello .. non è più adatto all'uso! Loro mi dicono. Ma è solo una scritta! Ed io gli rispondo: ..d'accordo, e voi avete solo una vita! Come la mettiamo...cosa conta di più? Beh, la risposta è semplice!

Il valore unico, e speciale della nostra vita, non può essere appeso a nessun filo, corda, cordino...o altro!

Roberto Re dice: POSSO FARLO, VOGLIO FARLO, LO FACCIAMO! Bene allora facciamolo... cosa dobbiamo aspettare...

Durante la formazione, noi usiamo parole, ma bisogna usare le giuste parole ed i giusti toni, per arrivare, quel tempo deve essere tempo buono, adoro quando alla fine dei miei corsi, mi viene detto: bene quando ci rivediamo! Allora wow...sono arrivata nei loro pensieri ...e loro ricorderanno le mie parole quando metteranno in pratica ciò che io gli ho trasmesso, o meglio ho agevolato il loro cammino verso la cura della propria vita sul lavoro!

La parola ha il suo peso immediato sul sistema nervoso. In pratica, ogni cosa che diciamo deve essere tradotta a livello chimico perché il sistema nervoso ne prenda atto, per tale motivo chi si pone di fronte a dei lavoratori, per dire loro cose tanto importanti, deve saper usare le giuste parole!

La disponibilità è responsabilità di formatori di riuscire a comunicare e trasmettere ai lavoratori che nessun altro può risolvere e migliorare ciò che non ti piace, per ciò che è in tuo potere, quindi voi avete un potere...quello di applicare la sicurezza per voi e per gli altri...avete un grande potere!

È importante far comprendere che un infortunio è sempre dietro l'angolo, che:

- Il grado di avvertimento;
- Durata dell'occorrenza;
- Grado di negligenza;
- Grado di giudizio erraneo.

Possono essere alla base per l'accadimento di un infortunio...

È necessaria la raccolta delle informazioni e descrizione delle caratteristiche degli impianti, dell'ambiente naturale, della popolazione, dei punti di interesse, delle infrastrutture...;

- Identificare tutte le componenti che generano pericoli (rischio industriale, rischio naturale, rischio trasporto di merci pericolose...);
- Identificare i target vulnerabili;
- Identificare i possibili incidenti e le sorgenti;
- Individuare i possibili scenari incidentali;
- Identificare le misure di mitigazione e protezione;
- Stimare le conseguenze;

- Valutare se sono possibili effetti domino;
- Stimare le frequenze di accadimento;
- Considerare l'evento è inaspettato;
- L'evento è inevitabile;
- L'evento è non voluto.

Un evento incidentale può essere quindi classificato facendo riferimento a queste caratteristiche:

1. Grado di aspettazione;
2. Grado di evitabilità;
3. Grado di volontarietà;
4. Grado di allarme;
5. Durata del fenomeno;
6. Grado di negligenza;
7. Grado di errata valutazione della pericolosità.

E chi più dei lavoratori può fornirci tutte queste informazioni...? Nessuno!!

- La valutazione di particolari problematiche inerenti la sicurezza e l'affidabilità emergono non solo da valutazioni tecniche puntuali, ma anche dal interazione con chi ogni giorno applica e ritrova problematiche sconosciute a chi non è lì, sul campo!
- In qualità di tecnico e di formatore, adoro essere sul campo, quella distanza che c'è tra chi forma ed il discente si annulla....tutto assume una dimensione vicina alla sensibilità dei lavoratori, è questo è un aspetto rilevante. Il formatore deve dare affidabilità, ed è una delle virtù che più è apprezzata dai lavoratori, loro partono dal presupposto che chi non si sporca le mani, come può capire? Ed allora chi vuole formare deve cominciare a trasmettere la voglia, il desiderio che quelle non restino solo parole, allora, per riprendere delle parole di Roberto Re: **"i vorrei" diventano "voglio", i "dovrei" diventano "devo", quando i "prima o poi" diventano "adesso"**, allora e solo allora cominciamo ad essere reali, ossia a far sì che le nostre parole si sono concretizzate e compenstrate nella realtà, è questo non ha un prezzo, ma un bene superiore, ossia la possibilità che una vita sia salvata, grazie a ciò che noi abbiamo trasmesso, attraverso le nostre parole!

GRAZIE A TUTTI I LAVORATORI CHE MI HANNO INSEGNATO TANTO!



Arch. Sabrina Paola Piancone

SMART CITY, capitale umano e sicurezza urbana per aumentare la qualità della nostra vita

Il 27 dicembre del 1831 un giovanissimo **Charles Darwin**, partecipò ad una spedizione intorno al mondo a bordo del brigantino *Beagle*, salpato dal porto (sicuro) di **Falmouth** nella splendida Cornovaglia inglese. Investì 5 anni nel solcare i mari di Azzorre, Mauritius, Galapagos e di aree inesplorate, vivendo l'alternanza giorno e notte, annotando su un taccuino le varietà di piante e di animali, raccogliendo campioni di fauna e flora e soprattutto osservando il perfetto adattamento di ogni organismo al proprio ambiente. In poche parole, osservando i **Big Data** di Madre Natura, si portò a casa la celebre **teoria dell'evoluzione delle specie**, una delle metafore più utilizzate in ambito economico, sociale, manageriale e applicabile anche alle nostre città. Nello specifico, alla **sicurezza urbana** indispensabile ad aumentare la qualità della nostra vita.

Nascono le **Città 4.0**, che quando si fa giorno sono capaci di far suonare qualche minuto prima la sveglia in caso di intenso traffico, di consentire alle T-shirt di trasmettere informazioni sanitarie, proteggere le nostre case, illuminare le strade a costo zero, regolare i parcheggi ad attesa zero, trovare le giuste temperature per ogni tipo di ambiente, controllare gli spazi in cui viviamo con le persone che amiamo e gestire i servizi delle utenze pubbliche e private con una App. Per questo le città faranno la differenza se consentiranno a tutti i cittadini di vivere le tecnologie intorno a loro stessi in modo abilitante e facile, semplificando la complessità grazie agli oggetti connessi in rete e aumentando così il livello di confort e di sicurezza.

Considerato che - secondo **McKinsey** - entro il **2025** saranno connessi in rete **28 miliardi di oggetti** nel paradigma di **Internet of Things (IoT)**, allora capiamo come le **Smart Cities** rappresentino oggi esattamente quella teoria di Darwin che sconvolse il mondo della scienza e il comune modo di pensare.

In questo momento migliaia di sensori a **Singapore** stanno trasmettendo in tempo reale la situazione di traffico sulle strade, **Malmoe** ricicla perfettamente più del 50% dei rifiuti urbani candidandosi a diventare la prima città a zero emissioni, i cittadini non udenti di **Barcellona** hanno in dotazione un dispositivo che aumenta i suoni della città e a **Milton Keynes** nel Buckinghamshire inglese una App rileva quando i contenitori pubblici sono pieni, notificandolo in autonomia alle divisioni di raccolta rifiuti. La sicurezza della gestione dati di questi oggetti magici sarà quindi una delle chiavi del successo delle **Smart Cities**.

Alla base di queste città intelligenti ci sono tecnologie integrate per leggere, condividere e capire una enorme mole di informazioni che - secondo **IBM Research** - fanno parte di quel 90% di dati totali prodotti del mondo negli ultimi due anni. Le città che si adatteranno al valore che la tecnologia apporterà alla società civile, cresceranno in termini di attrattività di investimenti e diventeranno luoghi in cui il benessere dei cittadini si coniugherà con opportunità internazionali di lavoro, ricerca, innovazione, relazioni e conoscenza.

Dialogare con le città del futuro, scambiare informazioni per aumentare la fruibilità di servizi pubblici e diffondere una maggiore sicurezza urbana, rappresenterà la vera economia della conoscenza, un progetto che coinvolgerà in modo diretto i cittadini per creare una città a misura d'uomo, più sicura, più intelligente, più moderna. O semplicemente, come pensava **Leonardo da Vinci**, una "città ideale", in grado di connettere tecnologia e capitale umano.

Ah, scusate ora vi lascio, devo rispondere ad una email inviata dal mio frigorifero!

| Enrico MOLINARI © | 2017

Manager, docente universitario e Portavoce del Presidente di CONFASSOCIAZIONI



NOTE

(*) Manager e docente universitario a contratto, ha ricoperto ruoli direzionali in Gruppi nazionali ed internazionali nella creazione di startup, nella gestione di reti vendita, nello sviluppo delle relazioni con gli stakeholder e nella valorizzazione delle HR attraverso il trasferimento di conoscenza. Partecipa come keynote speaker a convegni pubblici e associativi e come contributor in materia di economia, marketing e cultura innovativa applicate alle imprese, al turismo e al management delle reti. Advisor e membro in diverse istituzioni italiane ed europee è attualmente Portavoce del Presidente di CONFASSOCIAZIONI.



BENVENUTI IN UN NUOVO MONDO

TECNICI **24**

INTUITIVO, FACILE E VELOCE
DAL SOLE 24 ORE
PER TUTTI I PROFESSIONISTI E TECNICI

Un nuovo sistema di consultazione on line
da comporre sulle tue esigenze



OFFERTA DI PROVA DELLA BANCA DATI RISERVATA AI LETTORI DI **ANCORS24**

6 MESI DI PROVA SENZA IMPEGNO CON I SEGUENTI MODULI:

SICUREZZA - ANTINCENDIO - CANTIERI - AMBIENTE
del valore di **800,00 euro** a soli euro **125,00**

Compila il modulo e invialo via fax al n. 0828 1890512 oppure via mail a: info@ancors.eu

DATI:

Ente/Rag. Sociale _____
Nome e Cognome _____
Professione/Ufficio _____
Via _____ N. _____
CAP _____ Città _____ Prov. _____
Tel. _____ Fax _____
e-mail _____
Codice Fiscale _____
P.IVA _____

PREFERISCO PAGARE

- Anticipatamente**, con bonifico bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE A.N.CO.R.S.
IBAN: IT29G0326876090052328709560
presso: Banca SELLA SpA - Filiale di Battipaglia (SA)
(allegare alla presente copia contabile)
- A 30 giorni data fattura**, con bonifico bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE A.N.CO.R.S.
IBAN: IT29G0326876090052328709560
presso: Banca SELLA SpA - Filiale di Battipaglia (SA)
(allegare alla presente copia contabile)

SERVIZIO CLIENTI

0828 031700 - Fax 0828 1890512
 info@ancors.eu

Gli obblighi del committente nell'utilizzo delle attrezzature di Mario Gallo

Nel complesso regime della sicurezza sul lavoro negli appalti il committente, com'è noto, occupa ormai da tempo una posizione centrale sul piano della prevenzione degli infortuni; si consideri, infatti, che prima l'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e, poi, l'art. 26 del D.Lgs. 81/08, hanno attribuito a tale figura un ruolo strategico, possiamo dire da "regista" della prevenzione, che fonda le sue radici su due elementi fondamentali.

Il primo è l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, subappaltatrici, somministranti e dei lavoratori autonomi rispetto all'oggetto del contratto che deve essere eseguito in concreto all'interno dei locali di cui ha la disponibilità giuridica (art. 26, primo comma); il secondo, invece, sono i controversi doveri di cooperazione e di coordinamento (art. 26, comma 3) che il committente deve necessariamente promuovere e che si ritengono anche comprensivi dell'obbligo di controllo da parte dello stesso sulle dinamiche che avvengono all'interno del perimetro aziendale per quanto riguarda le condotte degli appaltatori, subappaltatori e dei loro lavoratori.

La questione di fondo, però, è che se è chiaro che questo dovere di controllo trova un primo punto di limitazione nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) appare altrettanto chiaro che la norma non specifica i confini di questa responsabilità, ossia le tipologie di verifiche che in costanza di rapporto è tenuto a compiere.

Si tratta, invero, di un profilo problematico che investe anche i confini della sfera delle responsabilità per quanto riguarda i rischi interferenziali e quelli specifici delle imprese esecutrici, nonché la distinzione tra ordini finalizzati al mero coordinamento e l'esercizio del potere direttivo sui lavoratori dell'appaltatore riservato, com'è noto, a quest'ultimo soggetto (cfr. art. 29 D.Lgs. 276/03).

Proprio su questi aspetti così delicati la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 11 dicembre 2017, n. 29582, ha cercato di fare chiarezza fornendo una serie di indici idonei a valutare la sussistenza o meno della responsabilità del committente in relazione al suo dovere di controllo in caso d'infortunio del lavoratore dell'appaltatore.

Il caso

La vicenda affrontata dalla S.C. di Cassazione trae origine questa volta da un serio infortunio accaduto all'interno di un'importante azienda dolciaria del torinese, la B. S.p.A, che aveva appaltato a una impresa edile, la ditta E.F., dei lavori di manutenzione ordinaria all'interno del proprio stabilimento; sulla dinamica dell'accaduto la sentenza è molto ermetica ma sembra di capire che durante l'operazione di rimozione di una intelaiatura di ferro dal portone d'ingresso il lavoratore dell'appaltatore S.S. riportava delle lesioni cadendo da una scala appartenente all'appaltatore.

Il Tribunale di Cuneo aveva escluso la responsabilità, contrattuale ed extra contrattuale della società committente in relazione all'infortunio occorso al lavoratore, dipendente della E.F.; tale decisione veniva, poi, confermata in secondo grado dalla Corte di appello di Torino che respingeva il ricorso presentato dal lavoratore infortunato in quanto dall'istruttoria svolta non erano emersi elementi di responsabilità del committente.

In particolare secondo i giudici non era risultato confermato che lo S.S. fosse tenuto ad eseguire ordini impartiti da personale della società appaltatrice della riparazione della muratura in un locale seminterrato, quindi non è stato dimostrato l'assoggettamento al potere direttivo da parte del committente dato questo molto importante; inoltre, il capitolato di appalto era rimasto immutato e non era emerso chi avesse impartito l'ordine di eseguire il diverso lavoro sull'intelaiatura del portone.

Alla luce di ciò ritengono i giudici "(...) la società B. non poteva essere a conoscenza del fatto che il lavoratore si sarebbe dedicato ad attività diverse e non era, conseguentemente, in grado di impedirle"; quindi il fatto che l'operaio infortunato stava operando senza il rispetto delle condizioni di sicurezza non era imputabile alla società committente "(...) in mancanza di una prova sufficientemente rassicurante che il lavoro, estraneo a quello effettivamente commissionato alla E. F., era stato da lei richiesto".

Il divieto di utilizzo delle attrezzature del committente

Per altro viene ancora sottolineato nella sentenza che nel corso dell'istruttoria era emerso che i contratti di appalto prevedevano sempre il divieto di utilizzazione delle attrezzature del committente e, dunque, non era configurabile alcun obbligo in capo allo stesso di controllare che venissero utilizzati strumenti idonei; per altro l'impresa cui era stato affidato in appalto il lavoro, e da cui dipendeva lo S.S., era da tempo attiva e non vi erano mai stati infortuni.

Si osservi che il tenore di tale precisazione è tale da far ritenere che proprio la previsione all'interno dei contratti di tale divieto può assumere in termini cautelari un rilievo quasi decisivo ai fini dell'esonero della responsabilità del committente e, quindi, mette in luce i gravi rischi che lo stesso corre sul piano penale e civile quando concede proprie attrezzature all'appaltatore oppure non vigila adeguatamente sul rispetto di tale divieto.

Ordini di lavoro del committente e concessione tacita dell'uso delle attrezzature.

Avverso tale sentenza l'infortunato S.S. ha proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito e lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2047 e 2087 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

In particolare secondo il ricorrente la Corte territoriale pur muovendo da esatti e condivisibili principi in base ai quali solo una condotta abnorme del lavoratore esonera dalla responsabilità il datore di lavoro che risponde anche nel caso di condotta imprudente o negligente, è poi pervenuta all'errata conclusione di escludere la responsabilità della committente nonostante fosse emerso incontrovertibilmente che era stato un dipendente della stessa società committente a richiedere il lavoro di rimozione dei telai dal portone.

Di conseguenza secondo il lavoratore ricorrente l'ordine era stato dato dal committente e, quindi, non può essere esclusa la sua responsabilità per il danno patito visto che, per altro, per l'esecuzione di quel lavoro era necessario l'utilizzo di ponteggi o di cestelli elevatori; la società B. a suo avviso aveva, quindi, omesso il controllo dell'adeguatezza degli strumenti utilizzati per eseguire il lavoro commissionato.

Sotto un altro profilo, inoltre, fa rilevare ancora che questa condotta del committente fa presumere che il lavoro era stato affidato ad una società che non era in possesso degli strumenti adatti a svolgerlo e che l'istruttoria aveva confermato che si era protratto per uno/due giorni; lo strumento adoperato era incontestatamente inadatto ed apparteneva alla committente che ne aveva autorizzato l'utilizzazione almeno tacitamente di tal che la responsabilità sarebbe configurabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Il committente B., pertanto, non avrebbe nemmeno verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice e per altro i giudici d'appello avrebbero errato nel non considerare che era la stessa società B. a dover dimostrare che la scala era stata utilizzata contro la sua volontà e che l'attività di rimozione del telaio era stata svolta a sua insaputa.

I limiti generali al dovere di controllo sui lavori del committente

I giudici della Cassazione hanno, tuttavia, respinto il ricorso del lavoratore ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato, facendo rilevare il principio in base al quale la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire (1).

Di conseguenza non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa, ossia per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio; è pur vero che l'art. 26 del D.Lgs. 81/08, prevede diversi obblighi in capo a tale soggetto e, quindi, il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro appaltatore, anche al committente con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo.

Tutto ciò, però, secondo la S.C. non significa che tale principio trovi un'applicazione automatica "(...) non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori"; insomma, secondo i giudici non è ammissibile (ovviamente) una responsabilità oggettiva del committente e al tempo stesso il controllo sull'attività appaltata non può entrare in ogni dettaglio dei lavori commissionati.

Responsabilità del committente e indici presuntivi

In questa prospettiva, pertanto, per fondare la responsabilità del committente, non si deve prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, ovvero, per lo svolgimento del servizio.

A tal fine secondo la S.C. vanno attentamente analizzati quattro importanti indici:

- *la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi;*
- *i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa;*
- *l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera;*
- *la percepibilità agevole e immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (2).*

Orbene, nel caso de quo la Corte territoriale nell'esaminare la domanda risarcitoria avanzata dallo S.S. nei confronti della società committente con una valutazione del materiale probatorio esente da vizi e conforme ai principi in tema di presunzioni, ha in primo luogo escluso che vi fosse una prova rassicurante, anche solo in via presuntiva, del fatto che il lavoro nell'esecuzione del quale era occorso l'infortunio fosse riferibile ad una richiesta aggiuntiva, comunque riferibile alla società committente, ed inoltre non è stata confermata la deduzione che i lavoratori della E.F. che aveva in appalto il lavoro di ripristino di alcuni locali della società committente fossero tenuti ad eseguire gli ordini della committente stessa.

Non era neppure risultata dimostrata alcuna modifica dell'appalto ed era poi emerso che la E.F. era una società con una adeguata organizzazione, specializzata in lavori edili, che da lungo tempo collaborava con la B. e che negli anni come già accennato non aveva subito infortuni.

Infine sottolineano ancora i giudici della Cassazione la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice del merito; a tal proposito viene ribadito che le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal giudice del merito.

(1) Cfr. in tal senso Cass. 22 marzo 2002, n. 4129, id. 28 ottobre 2009, n. 22818; 7 marzo 2012 n. 3563; 8 ottobre 2012, n. 17092 e 11 luglio 2013, n.17178.

(2) Cfr. Cass. 11 luglio 2013, n.17178.



A.N.CO.R.S.

La soluzione per la redazione del Manuale di autocontrollo alimentare

SubitoHACCP è il software web-based che ti permette di redigere in autonomia il piano HACCP (Manuale, registri di controllo, nomine...) della tua azienda o dei tuoi clienti.

OFFERTA ASSOCIATI ANCORS

Disponibile in versione:		Consulente:	€ 490,00 + Iva
		Promo ANCORS:	€ 350,00 + Iva
		Singola Azienda:	€ 120,00 + Iva
		Promo ANCORS:	€ 90,00 + Iva

Acquista su SUBITOHACCP.IT inserendo il codice promo **ANCORSHACCP**

NEWS/APPROFONDIMENTI "ANTINCENDIO"

Contenitori-distributori: la nuova regola tecnica di Dario Zanut

Il contenitore-distributore è un sistema di distribuzione carburanti, rimovibile o fisso, destinato a contenere ed erogare carburante liquido di categoria C (generalmente gasolio), di capacità geometrica limitata fino a 9 m³.

Si configura come attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, ricompresa nell'allegato al d.P.R. 151/11 al punto 13.1A (Impianti di distribuzione carburanti liquidi Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m³, con punto di infiammabilità superiore a 65 °C)

Utilizzati dagli anni '90, i contenitori distributori sono stati oggetto di normative che si sono stratificate nel tempo, con la necessità di un riordino ed aggiornamento.



Con il d.m. 22 novembre 2017, pubblicato nella GU n. 285 del 6 dicembre 2017 è stata adottata la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, abrogando le previgenti disposizioni riguardanti l'attività.

Il Decreto è articolato in 6 articoli (Campo di applicazione, Obiettivi, Disposizioni tecniche, Applicazione delle disposizioni tecniche, Impiego di prodotti uso antincendio, Disposizioni finali). In particolare si segnala

l'art. 4 (Applicazione delle disposizioni tecniche) in cui si precisa che il Decreto si applica ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione delle attività già in possesso di autorizzazione, di Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità o in caso siano pianificati o in corso interventi di adeguamento già approvati con parere di conformità dai VVF.

La normativa tecnica

La normativa tecnica è descritta nell'allegato 1: Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C, ed articolata in 9 punti.

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Il punto formula le definizioni particolari:

- Liquido combustibile di categoria C

Liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purché la prova del grado di infiammabilità sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, più del 2 per cento di distillato, ricercato con i metodi e le apparecchiature d.m. 31 luglio 1934.

- Contenitore-distributore: Complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l'erogazione del liquido-contenuto, il termine è equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile già utilizzato nel decreto del DM 19 marzo 1990;
- Deposito di distribuzione: Insieme dei contenitori-distributori di liquidi combustibili di categoria C;
- Capacità geometrica di un contenitore-distributore: Volume geometrico interno del serbatoio del contenitore-distributore;
- Capacità complessiva dei depositi di distribuzione: Quantità massima di carburante liquido di categoria C che può essere detenuta in più depositi di distribuzione, presenti presso l'attività.

2. Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione

2.1. La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m³.

2.2. La capacità complessiva del deposito di distribuzione non può essere superiore a 9 m³. Tale capacità può essere ottenuta anche con più contenitori-distributori la cui distanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m.

2.3. Nell'ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacità complessiva non superiore a 45 m³.

3. Accesso all'area

3.1. Ai mezzi dei Vigili del fuoco deve essere garantita la possibilità di avvicinamento ai contenitori-distributori, per esigenze di soccorso.

4. Criteri di installazione e caratteristiche costruttive

4.1.1 contenitori-distributori ed i relativi dispositivi e componenti devono essere costruiti ed installati secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, il serbatoio può essere:

a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere:

a.1 entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione anticorrosione;

a.2 parete interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;

a.3 entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione;

a.4 parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione;

b) a parete singola con:

b.1 parete metallica con protezione anticorrosione;

b.2 parete in materiale non metallico ma di classe A1 di reazione al fuoco.

Nei casi b.1 e b.2, il deposito di distribuzione dovrà essere posizionato all'interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee caratteristiche meccaniche.

4.2 I contenitori-distributori possono essere messi in opera se muniti di:

a) dichiarazione di conformità CE per i componenti, ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili, e di approvazione di tipo, ai sensi del DM 31 luglio 1934;

b) manuale di installazione, uso e manutenzione;

c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:

- il nome e l'indirizzo del costruttore;*
- l'anno di costruzione ed il numero di matricola;*
- la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del serbatoio;*
- la pressione di collaudo del serbatoio;*
- gli estremi dell'atto di approvazione.*

4.3 I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

4.4 È vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

4.5 I contenitori-distributori devono essere installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali.

4.6 I contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10.

4.7 I contenitori-distributori devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio.

4.8 Lo sfciato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o infiammabile; nel caso di box prefabbricato di cui al punto 4.10 tale tubo di equilibrio deve sfociare all'esterno, mantenendo le medesime caratteristiche sopra riportate.

4.9 Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.

4.10 Sono ammessi contenitori-distributori inseriti in appositi box prefabbricati incombustibili, assicurando una distanza dalle pareti tale da garantire l'accessibilità per le operazioni di manutenzione ed ispezione. I box devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta; è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette anti-pioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista.

5. Distanze di sicurezza

5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:

a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del d.P.R. 151/11: 5 m;

b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del D.P.R. 151/11: 10 m;

c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito: 15 m;

d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: 6 m.

5.2. Nel caso di contenitori-distributori installati all'interno di scali ferroviari o stazioni ferroviarie, per il rifornimento di locomotori, la distanza di cui al punto 5.1 lettera c) deve intendersi quale distanza di sicurezza esterna. In tal caso è necessario garantire il rispetto della distanza di cui al punto 5.1 lettera a) anche rispetto alle aree accessibili al pubblico.

5.3. I contenitori-distributori devono osservare una distanza di protezione di almeno 3 m.

5.4. Le distanze di sicurezza di cui ai punti precedenti devono essere osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10; in tal caso le distanze sono misurate rispetto al perimetro esterno del medesimo box.

5.5. Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti possono essere ridotte fino alla metà mediante interposizione di elementi di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con le dimensioni di seguito indicate:

a) altezza: pari a quella del contenitore-distributore più alto maggiorata di 0,5 m;

b) lunghezza: pari alla dimensione maggiore dei contenitori-distributori più vicini a seconda dell'orientamento degli stessi, maggiorata di 0,5 m.

6. Altre misure di sicurezza

6.1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.

6.2. Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il divieto di avvicinamento ai contenitori-distributori da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del D.lgs. 81/08.

6.3. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonché il recapito telefonico della ditta eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore.

6.4. Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure di sicurezza atte ad evitare l'accesso, da parte di estranei, ai dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso.

7. Impianto elettrico e messa a terra

7.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile.

7.2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel serbatoio.

7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.

8. Estintori

8.1. In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacità complessiva del deposito di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.

9. Norme di esercizio

9.1. L'esercizio e la manutenzione del contenitore-distributore devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel relativo manuale d'uso e manutenzione.

9.2. Il manuale d'uso e manutenzione del contenitore-distributore è predisposto dall'installatore o dal fabbricante, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati ed è fornito al responsabile dell'attività

9.3. Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:

a) Il responsabile dell'attività deve garantire, nel tempo, l'assenza di perdite e l'efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso; rispettare e far rispettare i divieti per le aree al contorno del contenitore-distributore.

b) Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamente formato sull'uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi.

c) Il personale addetto al riempimento del deposito-distributore deve osservare le norme che regolano il trasporto delle merci pericolose secondo la disciplina vigente dell'ADR; il medesimo personale non deve, inoltre, dare inizio alle operazioni di riempimento se riscontra l'assenza delle condizioni per operare in sicurezza e senza danni per l'ambiente.

In particolare, prima di iniziare le operazioni, deve:

c.1 assicurarsi della quantità di prodotto che il deposito-distributore può ricevere;

c.2 effettuare il collegamento equipotenziale tra l'autocisterna ed il punto di riempimento;

d) La distribuzione del gasolio non deve avere luogo se non dopo l'arresto del motore del veicolo;

e) È vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un raggio di 3 metri dal contenitore-distributore;

f) Mantenere pulito e lavare frequentemente il suolo, intorno al contenitore-distributore;

g) Verificare, almeno una volta l'anno, che la rete metallica dell'estremità superiore del tubo di equilibrio del serbatoio, sia in buono stato;

h) Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico;

i) Adeguata cartellonistica di sicurezza deve indicare i divieti e le misure di esercizio sopra indicate.

NEWS/APPROFONDIMENTI "AMBIENTE"

Necessario far partecipare al procedimento «di messa in sicurezza» i proprietari di alberi di Massimiliano Atelli

Rifacendosi a un orientamento risalente del Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n. 580/2001) che esclude che le esigenze di celerità del procedimento siano presupposte dalla mera adozione dell'ordinanza da parte del sindaco (mediante il richiamo dell'articolo 54, comma 4, del D.lgs n. 267 del 2000), la V Sezione del Consiglio di Stato - con la sentenza n. 5239/2017 - ha precisato che queste ordinanze vanno assistite da tutte le garanzie compatibili, in concreto, con i presupposti e gli effetti dell'atto, compresa la partecipazione al procedimento.

Dunque, vanno precedute dalla comunicazione di avvio prevista dall'articolo 7, legge n. 241 del 1990, quando costituiscono l'atto conclusivo di un procedimento con questa compatibile. L'articolo 7 va dunque interpretato nel senso che le ragioni di impedimento, derivanti dalla particolare celerità del procedimento, devono sussistere in concreto e devono essere rappresentate nel provvedimento o comunque desumibili dalle motivazioni e dalla tipologia di intervento specificamente ordinato.

Il caso

Nella specie, il proprietario di un immobile e di un grosso albero adiva il Giudice amministrativo per l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), avente ad oggetto la «messa in sicurezza edifici e piante» (consistenti in un fabbricato rurale, una porzione di fabbricato rurale e un tratto di terreno sul quale insistono piante di alto fusto), deducendo l'omissione delle garanzie partecipative, in assenza dell'indicazione nel provvedimento di ragioni tali da richiedere la deroga al relativo onere, e contestando quindi che la situazione di emergenza, verificatasi a causa del cattivo stato degli immobili e della mancata manutenzione delle piante allocate sul terreno circostante, fosse tale da giustificare sia il provvedimento contingibile e urgente adottato sia la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.

La decisione

La sussistenza di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da prevenire o da eliminare mediante ordinanza (ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Tuel), è un presupposto per l'emanazione del provvedimento. Essa non è tuttavia sufficiente, da sola, ad esentare il Sindaco dall'osservanza delle garanzie partecipative, qualora i pericoli non siano in atto o non siano tali da non tollerare il preventivo contraddittorio con gli interessati.

Non bastano, detto altrimenti, il richiamo del carattere di urgenza dell'ordinanza del Sindaco e la mera affermazione formale della necessità di fronteggiare una situazione di pericolo.

Entrando nel merito, i Giudici di Palazzo Spada hanno poi affermato, anche con riguardo alla disposta verifica e controllo dello stato di sicurezza dell'albero di maggiori dimensioni che proiettava i suoi rami verso edifici privati e un'area pubblica adiacente, che si tratta di prescrizioni risultate non connesse a situazioni di pericolo attuale o imminente, cioè a «contingenze», e aventi piuttosto caratteri, finalità ed effetti tendenzialmente definitivi perché appaiono non tese a fronteggiare un'emergenza, ma ad imporre plurime e stabili trasformazioni riguardo ad una situazione su cui provvedere normalmente con gli ordinari e tipici strumenti previsti dalla legge.

In una simile situazione, gli interventi da effettuare sugli immobili e sulle piante da alto fusto, proprio perché di ordinaria manutenzione, non erano così urgenti da dover essere prescritti senza la previa comunicazione partecipativa dei soggetti che si voleva tenuti all'esecuzione; né comunque si è dimostrata sussistere, in concreto, «l'urgenza» del provvedere con misure atipiche e indispensabili all'immediata eliminazione o prevenzione di pericoli attuali o imminenti alla pubblica incolumità: è anzi dimostrato l'opposto dalla mancanza di alterazioni in peius allo stato materiale delle cose nel lungo tempo da allora passato.

Argomenti, spunti e considerazioni

La decisione del Consiglio di Stato merita attenzione.

Ad avviso dei Giudici di Palazzo Spada, con riferimento all'articolo 21-octies legge n. 241 del 1990 sull'annullabilità del provvedimento, qualora, come nel caso di specie, l'Amministrazione non provi in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, e quindi che non vi era la possibilità della previa comunicazione di avvio del procedimento, il vizio da sua omissione si salda con la non indispensabilità degli interventi imposti in via d'urgenza.

Del resto, il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ha natura residuale. Il suo esercizio presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. I provvedimenti in parola sono perciò connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare. Dunque non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia «urgenza» di provvedere, cioè l'assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della pubblica incolumità.

In conclusione, non rileva tanto che la situazione fosse pericolosa o apparisse tale, quanto piuttosto che le prescrizioni dell'ordinanza sindacale non erano necessitate; e a un punto tale da dover prescindere dalle garanzie partecipative dei destinatari (la dilazione nell'adozione del provvedimento per garantirle non avrebbe comportato «maggiori e ben più gravi responsabilità per l'Ente comunale»).

COLLANA 81

**LAVORATORI
RISCHIO ALTO**



NEWS/APPROFONDIMENTI "A.N.CO.R.S."

Assemblea dei soci e nuovo organigramma di A.N.CO.R.S.

Il 16 Novembre scorso a Roma, presso la sede dell'Università Mercatorum nello storico Palazzo Costaguti in piazza Mattei 10, si è tenuta l'Assemblea dei soci dell'A.N.CO.R.S.

Assemblea che ha sancito in un mix di continuità e innovazione, la crescita di A.N.CO.R.S. e del suo management, con la riconferma dei Consiglieri del Direttivo Nazionale e le nuove nomine dei Consiglieri Nazionali all'interno della nuove quattro Commissioni Nazionali A.N.CO.R.S.:

- Commissione Nazionale Consulativa Superiore;
- Commissione Nazionale Comitato Scientifico;
- Commissione Nazionale Comitato Tecnico;
- Commissione Nazionale Giovani.



Assemblea a cui hanno presenziato il **Presidente Nazionale di Confassociazioni Angelo Deiana**, che con il suo lungimirante ed applauditissimo intervento ha posto all'attenzione dei presenti le prossime sfide che i professionisti si troveranno nell'affrontare, la rivoluzione portata da Lavoro 4.0, ed anticipato i prossimi eventi e gli obiettivi che intende perseguire Confassociazioni, la più grande ed importante rete italiana professionale composta da oltre 650mila iscritti, 126mila imprese e 340 associazioni, ed il **Segretario Nazionale dell'UNACMA Gianni Di Nardo**, che nel suo interessante ed apprezzato intervento ha sottolineato gli importanti traguardi raggiunti in sinergia con A.N.CO.R.S. per la diffusione della cultura della prevenzione nel settore Agricolo.

"I numeri della nostra crescita dimostrano che il nostro modello associativo di rete si è dimostrato vincente. Negli ultimi cinque anni siamo cresciuti oltre ogni nostra più rosea aspettativa. Più di 7mila soci, che riuniscono circa 6mila professionisti e 1350 imprese (con dimensione media di 4,5 addetti) che rappresentano una parte fondamentale del sistema nervoso dell'economia italiana, unita ad una presenza capillare con 146 sedi dislocate sull'intero territorio nazionale e con un'attenzione sempre maggiore all'internazionalizzazione con 5 sedi di rappresentanza all'estero" ha dichiarato nella conferenza stampa che si è tenuta a margine dell'Assemblea.

"E' per questo che A.N.CO.R.S. ha condiviso e deciso di mettere in campo iniziative così importanti per i prossimi anni con la piena consapevolezza che il peso della responsabilità aumenta notevolmente" - ha continuato Luigi Ferrara che è anche Presidente di Confassociazioni Sicurezza." Il progetto ANCORS24, il progetto l'Occhio della Sicurezza, il progetto Sicura-Mente, il progetto Master HSE, il progetto ANCORS LAB e il progetto Internazionalizzazione. Insomma abbiamo voluto delineare una programmazione ad-hoc considerando le esigenze specifiche dei nostri professionisti, concreta rappresentanza di una parte fondamentale del sistema nervoso dell'economia italiana".

A.N.CO.R.S. ha nel proprio DNA la ricerca dell'innovazione calata nel panorama professionale sicurezza, questo significa non solo fare rappresentanza per le problematiche di categoria, che ovviamente restano prioritarie per la nostra mission, ma cercare di contribuire, a 360 gradi, alla crescita culturale, umana e professionale di tutti gli operatori del settore, ha concluso il Presidente A.N.CO.R.S. Luigi Ferrara.

"L'essere professionali, competenti, uniti, corretti e reputazionalmente solidi, il correre con i primi senza dimenticare gli ultimi, come ci ricorda sempre il Presidente di Confassociazioni Angelo Deiana rappresenta il fil rouge del tessuto umano e professionale della nostra associazione tutta e di ogni suo singolo professionista aderente. E' per questo che siamo pronti ad essere un punto di riferimento per i professionisti del settore di tutto il Paese".



SAFETY LEADERSHIP EVENT

FIRENZE 29.11.2017 2ª edizione
9.30-17.30 CINEMA ODEON



Il 29 novembre presso lo storico cinema Odeon di Firenze si è svolta la seconda edizione del Safety Leadership Event, il primo e unico evento esperienziale in Italia interamente dedicato alla leadership e alla comunicazione in ambito Salute e Sicurezza, con la partecipazione di 500 professionisti e rappresentanti di aziende italiane.

Protagonisti di SLE17, i linguaggi e gli strumenti di comunicazione per diffondere efficacemente e in maniera non convenzionale una nuova cultura della sicurezza per contrastare gli incidenti sui luoghi di lavoro che ogni anno producono oltre 1000 vittime.

Dopo il brano di apertura "Safety your world your life" della cantante singaporiana Boon Hui Lu, **Davide Scotti**, segretario generale di Fondazione LHS di Saipem e anchorman dell'evento, ha chiamato sul palco **Marco Satta**, vice presidente della Fondazione LHS e HSE Director di Saipem: insieme hanno aperto i lavori, introducendo l'intervento dal titolo "Viral Change" di **Leandro Herrero**, esperto di cambiamento culturale, a cui è seguita la proiezione del cortometraggio "What Comes First", il secondo film della pluripremiata trilogia Saipem.

Con la moderazione del direttore news di **Radio Monte Carlo**, **Claudio Micalizio**, sei ospiti di eccellenza hanno quindi preso parte alla tavola rotonda.

David Trickey (esperto in diversità culturale), **Terenzio Traisci** (psicologo e formatore), **Massimiliano Burelli** (Presidente & CEO di Thyssenkrupp Italia), **Guido Bressani** (manager d'industria), **Francesca Bartocchini** (pilota d'aereo ed esperta di resilienza), **Giovanni Lo Presti** (Direttore Generale Cartiere del Garda) hanno messo a confronto le loro esperienze, dibattendo sulle modalità per comunicare e divulgare al meglio la cultura della salute e della sicurezza nel tessuto politico, produttivo e sociale italiano.



La mattina si è conclusa con il lancio del **lunch safety game**: Davide Scotti ha chiesto ai partecipanti di individuare comportamenti virtuosi o errati dal punto di vista della salute e della sicurezza, intervenire per lodare o per correggere il protagonista e condividere l'azione sui social con **#ILSINTERVENTION**.

Il pomeriggio è ripreso all'insegna delle emozioni.

Durante i **Safety Talks**, gli speech sulla sicurezza ispirati al format TED presentati da Davide Scotti, **Francesco La Rosa** ha condotto il pubblico in un percorso filologico alla scoperta dei parallelismi tra le parole Salute, Sicurezza e Ambiente nelle varie lingue europee, **Andrea Trespidi** ha riflettuto sull'importanza del "tornare a casa" mentre **Sara Cozzi** ha spronato i partecipanti a "saper dire di no" quando sono in ballo la vita e l'incolumità delle persone.

Standing ovation e grande commozione da parte del pubblico commosso per l'assegnazione del Safety Leadership Award 2017 alla memoria di **Fabiano Antoniani**, noto come dj Fabo, per aver detto ai suoi amici, in punto di morte: «**Non prendetemi per scemo, ma devo chiedervi un favore: mettete sempre le cinture. Non potete farmi favore più grande**». Marco Satta ha consegnato il premio a Valeria Imbrogno, compagna di una vita del dj.



Applausi ed emozioni anche per i quattro bambini della scuola primaria Carducci di Fucecchio, saliti sul palco per condividere il grande lavoro di sensibilizzazione sulla sicurezza rivolto ai pari e alle famiglie, condotto con la guida dell'insegnante Grazia Focardi.

Nel corso della giornata, Juri Piroddi della compagnia Rossolevante ha proposto pillole teatrali sui temi della salute e della sicurezza tratte dallo spettacolo "Il virus che ti salva la vita" e, dialogando con Davide Scotti, ha raccontato il suo pluriennale lavoro per portare in scena queste tematiche.

SLE17 ha rappresentato anche l'occasione per la celebrazione di quanto realizzato dagli ambassador di ILS nel 2017 e per il lancio dell'edizione 2018 del roadshow di Italia Loves Sicurezza che punta a celebrare il 28 aprile, Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, con 591 eventi, raggiungendo così l'ambizioso traguardo delle 1000 iniziative realizzate in 3 anni in Italia.

il movimento di persone
appassionate di

conferma, dunque, come un evento unico e innovativo nel panorama internazionale, che vuole superare le modalità tradizionali della formazione e della divulgazione in materia di salute e di sicurezza.



Fondazione LHS

via Martiri di Cefalonia 67
20097 San Donato Milanese

email: info@fondlhs.org - tel. 02 442 54850

www.fondlhs.org

www.italialovessicurezza.it

NEWS/APPROFONDIMENTI "CONFASSOCIAZIONI"

IL NUOVO ORGANIGRAMMA DI CONFASSOCIAZIONI

Grandi novità e grandi professionisti nel nuovo organigramma di CONFASSOCIAZIONI

Nel DNA di una grande rete professionale c'è il gene fondante del suo successo: la capacità di saper coniugare il valore della tradizione con la spinta verso l'orizzonte dell'innovazione. È per questo che fin dall'inizio del 2017 CONFASSOCIAZIONI ha lavorato per un grande rinnovamento del suo modello organizzativo. Un'operazione impegnativa perché, pur nella continuità degli obiettivi strategici (visione di lungo periodo, collaborazione competitiva e crescita costante), ha inserito nuove importanti professionalità che fossero in grado di sostenere in termini di competenze e relazioni i **652mila iscritti**, le oltre **126mila imprese associate** e le **341 associazioni professionali** che fanno parte di CONFASSOCIAZIONI".

"D'altra parte, in una rete che vede percentuali di crescita esponenziali degli associati e delle organizzazioni **dal 2013 al 2017 (da 50mila a oltre 650mila gli iscritti e da 42 a 341 associazioni)**, i numeri, per quanto sintetici, raccontano molto. **La nuova struttura di vertice di CONFASSOCIAZIONI** a livello centrale e territoriale è fatta di quasi **100 importanti protagonisti** del nostro mondo professionale e imprenditoriale fra cui spiccano:

- **28** Presidenti di associazioni professionali o di organizzazioni che raggruppano più associazioni;
- **26** tra Imprenditori proprietari di piccole e medie imprese (PMI) e/o Titolari di studi professionali;
- **18** tra Direttori Generali e Top Manager di grandi e medio-grandi imprese;
- **15** Professori Universitari e Accademici;
- **12** fra CEO, Amministratori Delegati e membri di Consigli di Amministrazione.



Persone di grande rilievo - ha evidenziato il **Presidente Angelo DEIANA**, al servizio di una grande business community. Una rete di comando diffusa che avrà come obiettivi primari sia quello di continuare ad espandersi in termini quali-quantitativi, sia quello di continuare ad investire da veri e propri azionisti la propria professionalità in CONFASSOCIAZIONI e nel Paese. Le premesse positive ci sono tutte: i nomi e le biografie presenti sul sito (<http://www.confassociazioni.eu/la-nostra-organizzazione/struttura-organizzativa/>) raccontano chiaramente il livello professionale e imprenditoriale di cui stiamo parlando.

Sono state create le nuove branch strategiche come quelle dedicate ad **Ambiente, Infrastrutture e New Deal**, e importanti Osservatori Nazionali (**Fiscaltà, Impresa e Professioni 4.0, Infrastrutture, Reputazione, Professioni Olistiche, Sovraindebitamento**) e sono state rafforzate anche tutte le altre branch storiche di CONFASSOCIAZIONI: **Immobiliare, Banca e Finanza, Digital, Coaching, Comunicazione, Cultura Spettacolo Moda, Giovani e Start-Up, Imprese e Consumatori, International, Management, Sicurezza, Sport e Benessere, Terzo Settore, University**.

Una grande struttura per investire da azionisti nel sistema Italia le competenze, capacità e abilità ed assicurare a tutti un futuro migliore.

CONFASSOCIAZIONI PER AMATRICE, CONFASSOCIAZIONI PER L'ITALIA 3° FORUM DI FORMAZIONE ALL'AMATRICIANA

Uno straordinario spettacolo di presenza e classe dei professionisti di Confassociazioni, un grande spessore umano e ricchezza di contenuti: sono questi gli ingredienti fondamentali che hanno determinato il grande successo della manifestazione **"CONFASSOCIAZIONI PER AMATRICE, CONFASSOCIAZIONI PER L'ITALIA - 3° FORUM DI FORMAZIONE ALL'AMATRICIANA"**, che si è svolta a Roma il 13 Dicembre scorso alla **Camera dei Deputati**,



nell'Auletta dei Gruppi Parlamentari e, nel pomeriggio, nella splendida Pinacoteca del Tesoriere.

Tantissimi i relatori che sono intervenuti o che hanno mandato i propri saluti ad una sala gremita e attenta: **Vincenzo GIBIINO**, Senatore e Presidente Osservatorio Parlamentare sul Mercato Immobiliare, **Simona BAZZONI**, Movimento Animalista, **Lorenzo LEUZZI**, Vescovo di Teramo e Cappellano della Camera

dei Deputati, **Pier Paolo BARETTA**, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze, **Mario MAURO**, Senatore Forza Italia, Commissione Affari Costituzionali, **Roberto ROSSINI**, Presidente ACLI, **Giorgio SPAZIANI TESTA**, Presidente Confedilizia, **Celestino CIOCCA**, Inventore del brand EATALY, Stefano PARISI, Fondatore Energie per l'Italia **Andrea MANDELLI**, Senatore e Responsabile Libere Professioni Forza Italia, Mario TASSONE Segretario CDU, Cristiano Democratici Uniti **Maurizio MANGIALARDI**, Vice Presidente ANCI e Sindaco Senigallia, **Walter RIZZETTO**, Deputato Fratelli d'Italia, **Patrizia TERZONI**, Deputato Movimento Cinque Stelle, **Stefano FASSINA**, Deputato Sinistra Italiana, **Flavio TOSI**, Leader di FARE!, **Antonio PERSICI**, Presidente CONFASSOCIAZIONI Ambiente, **Franco CASARANO**, Presidente Assocond e UNICASA Italia, **Virgilio BARESÌ**, Presidente INRL, **Stefano CIANCIOTTA**, Presidente Osservatorio Nazionale Infrastrutture di CONFASSOCIAZIONI, **Luigi FERRARA**, Presidente di CONFASSOCIAZIONI Sicurezza, **Paola AMIRANTE**, Segretario Generale di CONFASSOCIAZIONI Campania.

"Un momento particolarmente coinvolgente, è stato poi quello in cui **Sergio GAGLIANESE**, Vice Presidente di CONFASSOCIAZIONI Immobiliare e ideatore del format di beneficenza di "Formazione all'Amatriciana", ha donato al Sindaco di Amatrice, **Sergio PIROZZI**, uno splendido gioiello scolpito appositamente da **Michele AFFIDATO**, orafo e scultore. Il Sindaco ha ringraziato a nome di tutti i comuni delle zone terremotate ed ha commentato con parole solide e coinvolgenti la situazione ancora complessa in cui versano i cittadini residenti nei territori colpiti nel 2016".

Ad accogliere gli ospiti e a commentare le analisi e le proposte, insieme al Presidente di CONFASSOCIAZIONI, **Angelo DEIANA**, **Riccardo ALEMANNI**, Vice Presidente Vicario, **Franco PAGANI**, Vice Presidente Vicario Aggiunto, **Federica DE PASQUALE**, Vice Presidente Pari Opportunità, e **Paolo RIGHI**, Presidente CONFASSOCIAZIONI Immobiliare. Ospiti d'eccezione del pomeriggio, **Mario CONDO' DE SATRIANO**, Vice Presidente Vicario FIAIP, **Stefano PANEFORTE**, Presidente Emerito del Comitato Scientifico di CONFASSOCIAZIONI, **Adriana APICELLA** Direttrice Generale di CONFASSOCIAZIONI e i nostri super formatori e gli startupper che si sono esibiti per beneficenza: **Mary TROIANO**, **Amadeo FURLAN**, **Emma MORICONI**, **Paolo Domenico REGINA**, **Paolo ROSSI**, **Paolo SVEGLI**, **Tania MONTELPARE**, **Barbara BARTOLI**, **Meina CUTRUPI**, **Isania FORGIONE**, **Paolo GIACOVELLI**, **Giuseppe NACCARATO**, **Barbara NIPOTI**, **Luca QUAGLIANO**, **Stefano VERSACE**.



Il Forum - Auletta dei Gruppi Parlamentari



La Formazione - Pinacoteca del Tesoriere

MANUALIDIGITALI

DIGITAL WEB LEARNING

COLLANA HACCP

HACCP

ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI

In riferimento al corso HACCP - Addetti alla Manipolazione degli Alimenti,
ai sensi del Reg. CE. 852/2004, 853/2004,
2073/05, D.Lgs. 193/07 e norme regionali.

REGIONE
LAZIO



MANUALIDIGITALI.IT

Infortuni sul lavoro: responsabile chi subentra e assume la gestione dei rischi

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 31 ottobre 2017, n. 50019

Responsabile dell'infortunio patito dal lavoratore è normalmente il datore. Questa regola generale vale anche in caso di subentro da parte del figlio nella posizione del padre che diversi anni prima aveva apportato delle modifiche a un macchinario che aveva procurato una pesante menomazione fisica al prestatore. Questo il significativo principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 50019/2017.

Posizione padre-figlio - La Corte in particolare ha precisato che a nulla potevano valere le affermazioni fatte dal figlio sulla circostanza che quando il padre aveva apportato modifiche alla macchina lui svolgeva solo mansioni contabili. Sul punto - si legge nella sentenza - la responsabilità nei reati omissivi colposi, può derivare dal semplice esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto, avendo in particolare riguardo alla concreta organizzazione della gestione del rischio. Non solo. La Cassazione ha precisato che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, ma sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono quindi rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. È evidente, così, come nel caso concreto essendo il figlio subentrato nella posizione del padre e avendo egli concretamente assunto la gestione del rischio, con il subentro nella conduzione di famiglia e in ragione dei compiti assunti all'interno di essa, egli si sarebbe dovuto attivare per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, garantendo anche l'adozione delle doverose misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa.

La manutenzione dei mezzi di lavoro - Il ricorrente - soggetto destinatario dei richiamati obblighi di sicurezza - ha violato le specifiche prescrizioni in materia antinfortunistica, omettendo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle direttive comunitarie e di provvedere alla manutenzione dei mezzi di lavoro al fine di eliminare o almeno ridurre i rischi per l'incolumità fisica dei lavoratori. Respinto, inoltre, il ricorso anche perché se avesse saputo delle modifiche apportate al macchinario da parte del padre avrebbe dovuto fare adeguata formazione ed evitare così i rischi.

(Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Diritto", 01 novembre 2017)

Strutture aziendali complesse, garante e compiti non delegabili

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 17 novembre 2017, n. 52536

Ai fini dell'individuazione del garante delle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, pur se un incidente che derivi da scelte gestionali di fondo sia generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del datore di lavoro.

É questo uno dei principi espressi dalla Corte di Cassazione (IV Sezione Penale) con la sentenza n. 52536/17, depositata il 17 novembre scorso.

Così, come nel caso esaminato, l'impiego di un macchinario con caratteristiche di pericolosità rientra proprio nella sfera gestionale riconducibile al vertice societario.

Da qui l'individuazione da parte della Suprema corte delle diverse posizioni di garanzia nell'ambito dell'amministrazione di un ente, che la legge (articoli 18, 19 e 299 del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) assegna a ciascuno di essi.

Proprio quella del datore di lavoro è la figura fondamentale. Si tratta, infatti, del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Facendo un passo indietro ed esaminando il fatto, è risultato che una lavoratrice aveva il compito di posizionare sotto una pressa un cavo elettrico e di far scendere il pistone al fine di chiudere il terminale sul cavo azionando un pedale. La macchina poteva essere messa in funzione anche con la protezione delle parti in movimento alzata. Terminato l'inserimento di un terminale e mentre estraeva il cavo lavorato dalla matrice, la lavoratrice inavvertitamente urtava con un piede il pedale azionando il pistone che la investiva alla mano destra causandole lesioni ad un dito.

Risultava quindi che il datore di lavoro aveva posto in uso una macchina sprovvista di dispositivo di sicurezza, aveva omesso l'adempimento circa la formazione ed addestramento dei dipendenti e aveva omesso di redigere il documento della valutazione dei rischi.

A fronte della presenza di un soggetto delegato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, sostenuta da parte ricorrente, la sentenza in esame ha posto in rilievo i compiti non delegabili (articolo 17 del Testo Unico) di predisposizione del documento di valutazione dei rischi e di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro. Aggiungendo, poi, che la macchina messa a disposizione dei lavoratori, che ha causato l'infortunio era priva dei requisiti minimi di sicurezza, atteso che il macchinario poteva essere azionato anche se il sistema di protezione fosse stato disattivato.

In merito all'eccezione delega, la Cassazione ha chiarito che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia, che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex articolo 16 del Testo Unico riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco, ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 21 novembre 2017)

RASSEGNA NORMATIVA

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

*Classificazione di alcuni prodotti esplosivi.
(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)*

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

*Classificazione di un prodotto esplosivo.
(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 8 settembre 2017

*Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica.
(G.U. 9 ottobre 2017, n. 236)*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 7 agosto 2017

*Determinazione delle tariffe da porre a carico dei gestori, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza infrastrutture stradali.
(G.U. 25 ottobre 2017, n. 250)*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 17 agosto 2017

*Caratteristiche tecniche dei simulatori di alta qualità.
(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 10 ottobre 2017

*Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017.
(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)*

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

*Comunicato relativo all'estratto n. 557/PAS/E/009776/XVJ/CE/C dell'11 luglio 2017, di classificazione di un prodotto esplosivo.
(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)*

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

*Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo.
(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)*

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

*Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo.
(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)*

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

*Classificazione di un prodotto esplosivo.
(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)*

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti.

(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo.

(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente.

(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 settembre 2017

Approvazione dell'Accordo 6 settembre 2017, di rinnovo della delega all'American Bureau of Shipping dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

(G.U. 3 novembre 2017, n. 257)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

(G.U. 15 novembre 2017, n. 267)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplodenti.

(G.U. 15 novembre 2017, n. 267)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

(G.U. 15 novembre 2017, n. 267)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 settembre 2017

Modello di dichiarazione ai fini del certificato comunitario per l'abilitazione alla navigazione nelle acque nazionali interne navigabili.

(G.U. 25 novembre 2017, n. 276)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO**

DECRETO 16 novembre 2017

Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF. (Decreto n. 875/2017).

(G.U. 2 dicembre 2017, n. 282)

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 173

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.

(G.U. 5 dicembre 2017, n. 284)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2017

Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

(G.U. 5 dicembre 2017, n. 284)

L'ESPERTO RISPONDE

SNC con "sleeping partner" senza obbligo di "DVR"

D. Siamo una società in nome collettivo (50% mia madre e 50% il sottoscritto), operativa nel settore turistico con un immobile a uso ricettivo. Nell'esercizio dell'attività, la società non si avvale di dipendenti, ma stipula un contratto di prestazione di servizi con una cooperativa di pulizie. Mia madre non svolge alcuna mansione ("sleeping partner") e il sottoscritto (iscritto ai fini Inail e Inps) è l'unico soggetto lavoratore. In base al decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la nostra azienda deve dotarsi di un documento di valutazione dei rischi? Oppure è la cooperativa di servizi a doversi far carico di tale documento? Se non avessimo neppure tale rapporto di fornitura (con la cooperativa di pulizie), e quindi risultassimo totalmente privi di qualsiasi tipo di dipendenti, dovremmo farci ugualmente carico dell'onere di redigere un piano di valutazione rischi?

R. Occorre fare una doverosa premessa. Per quanto riguarda le società in nome collettivo, la normativa vigente e la giurisprudenza di riferimento stabiliscono che il socio, che di fatto presta la propria attività per conto della società, è contemporaneamente oggetto e destinatario delle norme antinfortunistiche e di quelle di comune prudenza e di buona tecnica. Questi deve provvedere, al fine di tutelare se stesso e gli altri soci dell'impresa, affinché il lavoro si svolga nell'osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle di normale prudenza. Dunque, in base all'articolo 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008, i soci sono equiparati ai lavoratori subordinati; e dovranno essere perciò attuati tutti gli adempimenti previsti dal decreto: nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), valutazione dei rischi, redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr), eccetera.

Nel caso specifico presentato dal lettore, però, l'altro socio (la madre) non svolge alcuna attività lavorativa e, di conseguenza, non può essere equiparato a un lavoratore subordinato (si veda la definizione di "lavoratore" dell'articolo 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008). Pertanto, a carico della società in nome collettivo, visto che l'attività lavorativa è svolta solo da uno dei due soci, non sussistono gli obblighi citati dal lettore.

Invece la cooperativa, essendo i soci lavoratori equiparati ai lavoratori subordinati, e operando in modo autonomo nell'ambito del contratto stipulato, è gravata dagli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 (nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, valutazione dei rischi, redazione del documento di valutazione dei rischi, eccetera).

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE - Estratto da "L'Esperto Risponde", 16 ottobre 2017)

Formazione sicurezza, attestati in mano ai datori

D. Avrei necessità di rivolgere alcuni quesiti attinenti la corretta designazione di un dipendente ad addetto sicurezza rischio incendio.

Innanzitutto, vorrei sapere se un dipendente, che è già stato designato addetto al primo soccorso e addetto al disabili, può rifiutarsi di ricevere l'ulteriore incombenza di addetto alla sicurezza rischio incendio. Quindi vorrei sapere quali sono le possibili conseguenze a livello di rapporto lavorativo, qualora non venisse superata la prova pratica (estinzione di un piccolo fuoco con estintore), perché il dipendente si rifiuta di eseguirla, per istintiva paura del fuoco. Infine, qualora la via suggerita fosse quella di presentare preventivamente un certificato medico da parte di uno psichiatra, il relativo onere dovrebbe essere sostenuto dal lavoratore dipendente o dall'azienda?

R. *Nel caso presentato dal lettore, il datore di lavoro procede alla nomina degli addetti antincendio scegliendoli tra il proprio personale, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b, del Dlgs 81/2008. Il lavoratore designato può non accettare l'incarico solo fornendo motivazioni legate al proprio stato di salute psicofisica. Pertanto, è necessario che il lavoratore che non intende ricoprire tale incarico si rechi da uno specialista (nel caso in questione, uno psichiatra o uno psicologo), si sottoponga, a proprie spese, a una visita e si faccia rilasciare un certificato in cui risulti la sussistenza della fobia del fuoco. Ricevuto il certificato, il lavoratore deve presentarlo al medico competente e al datore di lavoro. Quest'ultimo, preso atto della particolare situazione del lavoratore, al fine di avere personale in grado di intervenire efficacemente in caso di principio d'incendio, procederà alla nomina di un altro soggetto. In assenza di una comprovata controindicazione documentata dallo psichiatra o dallo psicologo, il lavoratore non può rifiutare l'incarico.*

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE - Estratto da "L'Esperto Risponde", 25 settembre 2017)

EVENTO A.N.CO.R.S.



FIERAGRICOLA

Verso la rassegna internazionale dell'agricoltura. Abilitazione di guida in collaborazione con Ancors

A FIERAGRICOLA I CORSI PER IL «PATENTINO» TRATTORI

SUL SITO DELLA MANIFESTAZIONE IL MODULO DI ISCRIZIONE

Verona, 3 gennaio 2017. Il corso per i «patentini» sbarca a Fieragricola 2018. Grazie alla collaborazione tra Fieragricola e A.n.co.r.s., l'Associazione nazionale consulenti e responsabili della sicurezza sul lavoro, i visitatori della rassegna internazionale dell'agricoltura, in programma a Verona dal 31 gennaio al 3 febbraio prossimi, potranno conseguire l'abilitazione alla conduzione dei trattori agricoli e forestali.

«Siamo convinti che il livello di una manifestazione fieristica si debba valutare anche in funzione dei servizi offerti, che devono rispondere e, possibilmente, anticipare, le esigenze degli espositori e dei visitatori – afferma Luciano Rizzi, Area Manager Agriexpo & Technology di Veronafiere -. I corsi previsti a Fieragricola sono uno strumento formativo indispensabile, anche per aumentare la sicurezza sul lavoro in un segmento delicato come quello dell'agricoltura».

I corsi sono riservati agli agricoltori che possono autocertificare un'esperienza di almeno due anni nella conduzione dei trattori. «Sono previsti cinque corsi con 24 partecipanti per ogni sessione, per un totale di 120 operatori che verranno formati. Il corso durerà quattro ore e sarà gratuito», prosegue Eliseo Maiolino, vicepresidente di A.n.co.r.s. Per gli operatori che vorranno partecipare ai corsi, sarà necessario iscriversi sul sito di Fieragricola (www.fieragricola.it); a ciascun iscritto verrà comunicato data e ora del corso. Durante la manifestazione, inoltre, sarà possibile avere ulteriori informazioni nello stand di A.n.c.or.s. nel padiglione 7-D10, all'interno dello spazio Unacma.

Dopo il 31 dicembre del 2018, tutti coloro che verranno sorpresi alla guida dei mezzi elencati prima senza il patentino trattori rischieranno di incorrere in multe salatissime, che andranno da un minimo di 1.315 ad un massimo di 5.699 euro.

26 Gennaio 2018

c/o Palariviera - San Benedetto del Tronto (AP)

CONVEGNO

La recente normativa **Antincendio** per **Campeggi ed Alberghi**

PROGRAMMA

verranno rilasciati a tutti i partecipanti crediti formativi gratuiti per
RSPP - ASPP - COORDINATORE SICUREZZA - FORMATORE

14.15 - 14.30

Registrazione partecipanti

14.30 - 14.45

Saluti iniziali

Ing. Paolo MARCANTONI - Comandante Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno

14.45 - 15.00

Presentazione convegno

Dott. Luigi FERRARA - Presidente A.N.CO.R.S. • Ing. Leo DE SANTIS - Resp.le A.N.CO.R.S. Regione Abruzzo

15.00 - 16.30

- **La norma sulle attività ricettive nell'aria aperta: origini, struttura e adempimenti**

- **L'adeguamento antincendio campeggi: principali aspetti tecnici**

Ing. Romeo PANZONE - Comandante Vigili del Fuoco di Teramo

16.30 - 16.45

Pausa

16.45 - 18.30

- **Cenni sulle principali norme antincendio delle attività alberghiere**

- **Riassetto disciplina nell'ambito della prevenzione incendi degli alberghi alla luce del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi**

- **Gli adempimenti e le scadenze (Manovra Economica 2018) - La SCIA parziale**

Ing. Mauro MALIZIA - Comandante Vigili del Fuoco di Chieti

18.30 - 19.00

Conclusione Convegno

Tina BOSICA

PER INFO E REGISTRAZIONI

Numero Verde
800 038 419

Tel. 086 1796392

Tel. 0828 031700

email: info@ancors.eu



Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

©

2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato.